

Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

3° trimestre 2013

I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

Sentenza [Roduit contro Svizzera](#) del 3 settembre 2013 (n. 6586/06)

Diritto ad un processo equo (art. 6 § 1 CEDU); durata della procedura

Dopo essere stato sollevato dalla sua funzione presso la Banca cantonale del Vallese, il ricorrente, oltre ad altri rimedi giuridici, ha intentato nel luglio del 1992 un'azione civile contro la banca presso il tribunale del distretto di Sion il quale non è entrato nel merito considerando la controversia materia di diritto pubblico. La corte civile del Tribunale cantonale ha confermato la decisione e ha trasmesso la causa alla corte di diritto pubblico del Tribunale cantonale (in seguito: Tribunale cantonale). Tra il 1995 e il 2004 il procedimento è stato sospeso attendendo l'esito di una causa connessa. Nel 2005 il Tribunale cantonale si è dichiarato incompetente a pronunciare sulla controversia. Il Tribunale federale ha confermato questa decisione. Il ricorrente ha fatto valere davanti la Corte una violazione del diritto, previsto dall'articolo 6 § 1 CEDU, all'esame della propria causa entro un «termine ragionevole».

La Corte ha constatato che il procedimento è durato 13 anni dopo di che il Tribunale federale si è pronunciato soltanto sulla sua competenza. Ha rammentato che la controversia, concernente il rapporto di lavoro del ricorrente, era particolarmente importante per quest'ultimo e ha considerato eccessiva la durata del procedimento. Violazione dell'articolo 6 § 1 CEDU (unanimità).

Sentenza [Locher contro Svizzera](#) del 30 luglio 2013 (n. 7539/06)

Diritto ad un processo equo (art. 6 § 1 CEDU); parità delle armi

I ricorrenti hanno impugnato davanti al Tribunale cantonale il rigetto della loro opposizione a un progetto di strada cantonale. Il Tribunale cantonale ha chiesto ai tre Comuni interessati di inviargli le loro osservazioni che ha poi trasmesso ai ricorrenti con una lettera di accompagnamento nella quale menzionava tra le altre cose un parere del Comune di Raron del 19 aprile 2004. Il ricorso è stato respinto. Nella presentazione dei fatti, il Tribunale cantonale ha fatto riferimento a un parere espresso dal Comune di Raron il 28 maggio 2004 («Die Munizipalgemeinden Raron am 28. Mai 2004 und Visp [...] nahmen denselben Standpunkt ein») e la sua sentenza è stata confermata dal Tribunale federale che nella motivazione ha pure fatto riferimento al parere del Comune di Raron del 28 maggio 2004 e ha sottolineato che, anche se il parere non era stato inviato ai ricorrenti, questi ultimi vi avrebbero comunque avuto accesso poiché avevano potuto consultare l'insieme degli atti. Dinanzi alla Corte, i ricorrenti hanno fatto valere una violazione del diritto a un processo equo poiché tale parere non era stato loro comunicato.

La Corte ha constatato che le parti e i tribunali non sapevano esattamente quanti fossero i pareri del Comune di Raron in quanto, probabilmente, il 28 maggio 2004 sono stati firmati gli estratti dei verbali di due sedute del Consiglio municipale con la menzione «per copia conforme». La Corte ha ritenuto tuttavia che ciò non spiega per quale motivo i tribunali svizzeri avevano menzionato un solo *parere* del 28 maggio 2004. Inoltre ha rilevato che il Governo non ha provato che i ricorrenti avessero avuto la possibilità di visionare gli estratti dei verbali in questione. Inoltre la possibilità dei richiedenti di riconoscere l'errore e chiedere la produzione del documento, cosa che questi ultimi hanno omesso di fare sebbene fossero rappresentati da un avvocato, non esenta le autorità dagli obblighi derivanti dalla Convenzione. Violazione dell'articolo 6 § 1 (unanimità).

Sentenza [Polidario contro Svizzera](#) del 30 luglio 2013 (n. 33169/10)

Diritto al rispetto della vita familiare (art. 8 CEDU); ricongiungimento familiare per l'esercizio di un diritto di visita.

Nel 2001 la ricorrente, una cittadina filippina, ha avuto un figlio da un uomo di nazionalità svizzera. Nel 2002 è stata espulsa dal nostro Paese ed è tornata nelle Filippine con il figlio. Nel 2004, il padre, dietro autorizzazione della madre, ha portato il bambino in Svizzera trattendolo poi con sé nel nostro Paese. Sebbene detentrica dell'autorità parentale e della custodia, la ricorrente non è riuscita a ottenere il ritorno del figlio. Le sue domande di permesso di soggiorno in Svizzera sono state respinte. Nel 2010, l'autorità parentale è stata attribuita al padre; alla ricorrente è stato concesso un diritto di visita da esercitare nel nostro Paese anche se non aveva il diritto di soggiornarvi. La richiedente ha contestato il rifiuto del permesso di soggiorno prima dinanzi alle autorità interne poi dinanzi alla Corte, facendo valere una violazione del diritto al rispetto della vita familiare (art. 8 CEDU).

Nella fattispecie, la Corte ha constatato che le autorità avrebbero dovuto prendere misure urgenti per mantenere il legame tra la madre e il figlio. Ha stabilito altresì che la ricorrente non ha potuto incontrare il figlio ancora piccolo, tra il 2005 e il 2010, e che il Governo non ha fornito alcuna spiegazione in proposito. Ha quindi sottolineato che, dopo aver avuto qualche contatto con il figlio nel 2010 e dopo che le era stato attribuito un diritto di visita da esercitare in Svizzera, la ricorrente ha soggiornato illegalmente nel nostro Paese, venendo a trovarsi in una situazione precaria fino a quando, nell'ottobre 2012, le è finalmente stato rilasciato un titolo di soggiorno. Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza [Berisha contro Svizzera](#) del 30 luglio 2013 (n. 948/12)

Diritto al rispetto della vita familiare (art. 8 CEDU); ricongiungimento familiare

Il caso riguarda il rifiuto delle autorità svizzere di concedere un permesso di soggiorno ai tre figli dei ricorrenti, nati in Kosovo ed entrati illegalmente in Svizzera, come pure la decisione di rinviarli in Kosovo.

La Corte ha considerato che i richiedenti hanno liberamente scelto di vivere in Svizzera anziché in Kosovo e che i loro tre figli non avevano vissuto nel nostro Paese un tempo sufficiente a perdere qualsiasi contatto con il Paese d'origine in cui erano cresciuti. Inoltre, i figli avevano ancora legami familiari con il Kosovo. La Corte ha pure considerato che i ricorrenti erano in grado di sopperire a distanza ai bisogni dei due figli maggiori, di 17 e 19 anni, e che nulla impediva loro di recarsi in Kosovo o di rimanervi con la figlia più giovane, di 10 anni. In con-

siderazione della condotta dei richiedenti che non avevano sempre detto il vero durante la procedura interna, la Corte è giunta alla conclusione che le autorità svizzere non hanno oltrepassato il loro margine di apprezzamento. Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (quattro voti contro tre).

II. Sentenze contro altri Stati

Sentenza della Grande Camera [Vinter e altri contro Regno Unito](#) del 9 luglio 2013 (n. 66069/09, 130/10 e 3896/10)

Divieto di tortura (art. 3 CEDU); pena dell'ergastolo

Non avendo nessuna possibilità di essere scarcerati, i ricorrenti considerano la pena dell'ergastolo un trattamento inumano e degradante.

Per la Corte, l'ergastolo è compatibile con l'articolo 3 CEDU se vi è una possibilità di scarcerazione e di riesame. Nella fattispecie, il potere del Ministro della giustizia di scarcerare un condannato all'ergastolo non era chiaro. Il sistema precedente, che prevedeva un riesame automatico della misura dopo 25 anni, è stato soppresso senza essere sostituito da altri meccanismi di riesame. Date queste premesse, la Corte non è convinta che le pene irrogate ai ricorrenti siano compatibili con l'articolo 3 CEDU, ma precisa che non intende offrire ai ricorrenti la prospettiva di scarcerazione immediata, poiché l'opportunità della liberazione non era oggetto della procedura. Violazione dell'art. 3 CEDU (sedici voti contro uno).

Sentenza [Winterstein e altri contro Francia](#) del 17 ottobre 2013 (n. 27013/07)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); decisione di espulsione di nomadi

Il caso riguarda una procedura di espulsione contro famiglie di nomadi da anni residenti in una determinata località. Le autorità giudiziarie hanno disposto l'evacuazione coatta di queste famiglie. A tutt'oggi la sentenza non è stata eseguita, ma gran parte dei ricorrenti ha lasciato i luoghi. Soltanto a quattro famiglie sono stati assegnati alloggi sociali.

La Corte ha rilevato che le autorità giudiziarie non hanno tenuto conto della durata dell'insediamento, della tolleranza del Comune, del diritto all'alloggio né delle disposizioni della CEDU, sebbene non vi fossero né urgenza né comportamenti manifestamente illeciti. Ha sottolineato che numerosi testi internazionali o adottati nell'ambito del Consiglio d'Europa insistono sulla necessità, in caso di espulsioni forzate di Rom o nomadi di mettere a loro disposizione una nuova sistemazione. Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza [I.B. contro Grecia](#) del 3 ottobre 2013 (n. 552/10)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) in relazione con il divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); licenziamento di un impiegato sieropositivo

Il caso concerne il licenziamento di un impiegato sieropositivo in seguito alle pressioni dei colleghi.

La Corte ha considerato che i giudici interni hanno basato le loro decisioni su un dato palesemente inesatto, vale a dire la natura «contagiosa» della malattia del ricorrente. Ha inoltre ritenuto che abbiano esposto in modo insufficiente le ragioni per cui gli interessi del datore di lavoro prevalgono su quelli del ricorrente e pertanto non hanno ponderato correttamente i diritti delle due parti. Violazione dell'articolo 8 CEDU in relazione con l'articolo 14 CEDU (unanimità).

Sentenza [Vona contro Ungheria](#) del 9 luglio 2013 (n. 35943/10)

Libertà di riunione ed associazione (art. 11 CEDU); scioglimento di un'associazione implicata in manifestazioni contro la minoranza Rom

Il ricorrente era presidente di un'associazione che aveva segnatamente organizzato manifestazioni contro la minoranza Rom. Ha fatto valere una violazione della libertà di associazione in seguito allo scioglimento dell'associazione (art. 11 CEDU).

La Corte ha stabilito che lo Stato è autorizzato a prendere misure preventive nei confronti non solo di partiti ma anche di associazioni, per salvaguardare la democrazia in caso di lesioni imminenti dei diritti altrui tali da pregiudicare i valori fondamentali sui quali si fonda la società democratica e il suo funzionamento. Il movimento fondato dall'associazione del ricorrente aveva organizzato manifestazioni a sfondo razzista con effetto intimidatorio sulla minoranza Rom, soprattutto perché ricordava il movimento delle Croci frecciate. Per la Corte, in considerazione della presenza di un gruppo minaccioso di attivisti organizzati, le sfilate paramilitari in questione avevano oltrepassato la semplice espressione di un'idea offensiva o scioccante, protetta dalla Convenzione. Di conseguenza il solo mezzo per eliminare in modo efficace la minaccia che rappresentava il movimento era quello di eliminare l'appoggio organizzativo che gli forniva l'associazione. Non violazione dell'articolo 11 CEDU (unanimità).

Sentenza della Grande Camera [Sindicatul 'Pastorul cel Bun' contro Romania](#) del 9 luglio 2013 (n. 2330/09)

Libertà di riunione ed associazione (art. 11 CEDU); rifiuto di registrare un sindacato di preti

La sentenza riguarda il rifiuto dello Stato rumeno di registrare un sindacato di preti, membri della Chiesa ortodossa rumena.

Nella sentenza la Corte ha ritenuto che il tribunale dipartimentale non ha tenuto sufficientemente conto di tutti gli argomenti pertinenti e ha motivato il suo rifiuto soltanto con argomenti di ordine religioso fondati sulle disposizioni dello statuto della Chiesa ortodossa rumena. La Grande Camera ha invece considerato che il tribunale dipartimentale ha applicato il principio dell'autonomia delle organizzazioni religiose. Secondo la Corte, il rifiuto del tribunale di registrare il sindacato perché non aveva ottenuto l'autorizzazione dell'arcivescovo era conseguenza diretta del diritto della comunità religiosa di organizzarsi liberamente e di funzionare secondo le disposizioni del proprio statuto. La Corte è giunta alla conclusione che, rifiutando di registrare il sindacato ricorrente, lo Stato rumeno si era semplicemente astenuto da ogni ingerenza nell'organizzazione e nel funzionamento della Chiesa ortodossa, rispettando così

l'obbligo di neutralità che gli impone la libertà di religione (art. 9 CEDU). Non violazione dell'articolo 11 CEDU (undici voti contro sei).